### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

### COMUNICATO UFFICIALE N. 72/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dal Dott. Pietro Abbritti, dal Dott. Giorgio Cancellieri, dal Dott. Agostino Chiappiniello, dall'Avv. Valentino Fedeli, Componenti; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 7 marzo 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

6677

### (224) — DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: WALTER BELLIA (Socio della Soc. SS Chieti Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SS CHIETI CALCIO Srl (nota n. 4714/587pf12-13/AM/ma del 8.2.2013).

Con atto in data 8.02.2013 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il sig. Walter Bellia in qualità di socio della Società SS Chieti Calcio Srl e la Società Chieti Calcio Srl per rispondere:1) Il primo della violazione dell'art.1 commi 1 e 5 e dell'art. 5 comma 1, nonché dell'art. 11 comma 1 del CGS, perché con riferimento all'incontro Chieti-Melfi del 3/2/2013, ha affermato, fra l'altro, riferendosi alla direzione arbitrale "oggi c'è stata l'ennesima rapina, un arbitraggio scandaloso", adombrando, altresì che la direzione di gara fosse preordinata negativamente nei confronti della sua Società, mettendo in dubbio l'imparzialità degli Ufficiali di gara; rilasciava, inoltre, espressioni denigratorie riferite al sesso della Sig.ra Spinelli, arbitro di gara, affermando, "che vanno in giro arbitri che farebbero meglio a rimanere a casa e, specialmente, se sono donne, che facessero la calzetta"; con tali dichiarazioni il Sig. Bellia, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, ha espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi dell'arbitro e della reputazione di organismi operanti nell'ambito della FIGC, nonché espressioni discriminatorie riferite al sesso della sig.ra Spinelli;

2) La società SS Chieti Calcio Srl della violazione di cui all'art. 4 comma 2 e 3 dell'art. 5 comma 2 nonché dell'art. 11 c. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al socio della Società.

All'inizio della riunione odierna i deferiti, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Walter Bellia e la Società SS Chieti Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Walter Bellia, sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 80 (ottanta) di inibizione; pena base per la Società SS Chieti Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 12.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 8.000,00;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale visto l0'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- -Walter Bellia inibizione per giorni 80 (ottanta);
- -Società SS Chieti Calcio Srl ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00)

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

# (226) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO SORRENTINO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. FC Real SM Hyria ASD) E DELLA SOCIETA' FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 4644/187pf12-13/AM/ma del 6.2.2013).

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 4644/187 del 6 febbraio 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente e legale rappresentante, pro tempore, della FC Real SM Hyria, Tommaso Sorrentino, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (C.A.E.), prot. n. 139 del 28 giugno 2012, emessa all' esito del contenzioso fra la predetta società ed il calciatore Mario Terracciano.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la società Real SM Hyria.

In via preliminare, va precisato che detta società è sorta dalla fusione della F.C. Turris e la Real San Martino all'atto della iscrizione al campionato di Serie D per l'anno 2012-2013 e nella riunione del Consiglio Direttivo del 16 agosto 2012 sono state attribuite le cariche di presidente a Tommaso Sorrentino, di consigliere a Giuseppe Delle Donne e a Giovanni Montella e di segretario a Giuseppe Panariello. Il 21 dicembre 2012, a seguito delle dimissioni di Tommaso Sorrentino, è subentrato nella carica di presidente Giovanni Montella.

Nel merito, il calciatore aveva presentato ricorso alla C.A.E. in data 14 aprile 2012 per il recupero del residuo importo fra quanto concordato in sede di accordo economico con la società F.C. Turris e quanto effettivamente percepito, pari ad euro 13.200,00, relativamente alla stagione sportiva 2011/2012.

La C.A.E. ha accolto il ricorso e, alla luce delle controdeduzioni presentate dalla controparte, ha accertato il credito del ricorrente nella minor misura di 11.000,00 euro.

La decisione, non impugnata innanzi alla Commissione Vertenze Economiche e di conseguenza immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società FC Turris in data 6 luglio 2012. La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente

nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S..

In data 13 febbraio 2013, il presidente della Real Hyria, Giovanni Montella, in riferimento al deferimento, ha inviato una nota difensiva a questa Commissione e alla Procura Federale rappresentando di non essere stato messo al corrente dai dirigenti della F.C. Turris della decisione della C.A.E. e di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito da parte di organi della F.I.G.C..

Nel corso dell'udienza del 7 marzo 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione nei confronti di Tommaso Sorrentino e della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di €2.500,00 nei confronti della società, nessuno è presente per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. D'altra parte non si ritengono esimenti le giustificazioni addotte dalla società, in quanto la diligenza e la correttezza nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva impongono alla società subentrante, all'atto della fusione societaria, di informarsi presso gli organi della Federazione di eventuali posizioni debitorie. Nel caso in esame, peraltro, la situazione non poteva non essere nota in quanto, in data 12 ottobre 2012, l'avvocato difensore del calciatore, Claudia Salvador, con lettera indirizzata alla società Real SM Hyria, all'indirizzo di Torre del Greco presso il segretario Panariello Giuseppe, ha riepilogato la vertenza sollecitando il pagamento della somma posta a carico della società e chiedendo alla Procura, anch'essa in indirizzo, prolungandosi l'inadempimento, di aprire formale procedimento disciplinare.

Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente pro tempore della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, tenuto conto delle memorie difensive, si ritengono congrue quelle di seguito indicate

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- Tommaso Sorrentino l'inibizione per mesi 6 (sei);
- -Società FC Real Hyria ASD la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

## (241) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO D'AVERSA (calciatore attualmente svincolato), GRAZIANO PROFETA (dirigente della Soc. Benevento Calcio Spa) E DELLA SOCIETA' BENEVENTO CALCIO Spa (nota n. 4971/581pf12-13/AA/ac del 18.2.2013).

La Procura Federale con atto del 18 febbraio 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare D'Aversa Antonio, calciatore attualmente svincolato, Profeta Graziano, dirigente della Società Benevento Calcio Spa e la stessa Società Benevento Calcio Spa per violazione quanto ai primi due degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS e quanto alla terza per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, il tutto perché detto calciatore aveva partecipato in posizione irregolare a dieci gare del Campionato Giovanissimi Professionisti della stagione in corso disputate dalla squadra della Società

Benevento Calcio spa e il dirigente accompagnatore Profeta Graziano aveva sottoscritto le distinte di tali gare, attestando ai sensi dell'art. 61 NOIF che i calciatori partecipanti alle stesse e quindi anche il D'Aversa erano regolarmente tesserati e vi prendevano parte sotto la responsabilità della Società di appartenenza.

L'irregolarità della partecipazione del calciatore alle gare di che trattasi era dipesa dal mancato perfezionamento del suo tesseramento, determinato dal fatto che la Società non aveva rispettato l'art. 40 comma 3 bis NOIF per aver richiesto alla Presidenza Federale l'autorizzazione per il tesseramento in deroga del giovane calciatore oltre il termine del 15 novembre previsto dalla norma.

Risultava infatti dagli atti acquisiti al deferimento che la Società aveva depositato il modulo variazione di tesseramento per calciatori giovani di serie afferente il D'Aversa in data 13 settembre 2012 e che aveva presentato la richiesta di tesseramento in deroga, corredata dalla documentazione necessaria, il 27 novembre successivo, con la conseguenza che essa era stata respinta perché tardiva.

Resiste al deferimento la Società Benevento Calcio Spa a mezzo di memoria difensiva redatta dai suoi difensori di fiducia, la quale deduce a propria discolpa di aver ritenuto che il tesseramento del calciatore D'Aversa, per l'appunto depositato presso la Lega Pro il 13 settembre 2012, fosse stato autorizzato dalla Presidenza Federale, ingenerando così il convincimento che il calciatore potesse essere regolarmente impiegato nelle gare ufficiali di campionato, tutte disputate in epoca successiva al 13 settembre 2012. Deduce altresì che, non appena aveva ricevuto la comunicazione 12 dicembre 2012 di rigetto della richiesta di tesseramento in deroga, aveva immediatamente interrotto l'impiego del calciatore. Conclude affinchè sia dichiarata la sussistenza dell'errore scusabile, consistito nell'aver trasmesso il modulo di tesseramento del calciatore alla Lega Pro anziché al Settore Giovanile e Scolastico, provocando così la sospensione del tesseramento e la dilatazione dei tempi di conclusione della pratica, con la negativa ricaduta sull'impiego in gara del calciatore, istando per il conseguente rigetto del deferimento, ovvero in subordine e nella denegata contraria ipotesi, per la irrogazione di una sanzione minima, conforme alle decisioni di questa Commissione assunte in casi analoghi, di cui ne allegava il testo.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento con la sanzione della squalifica di mesi due del calciatore D'Aversa Antonio, la inibizione di mesi quattro del dirigente Profeta Graziano, la penalizzazione di punti dieci in classifica per la Società Benevento Calcio spa da scontarsi nel campionato Giovanissimi Professionisti della stagione in corso, nonché l'ammenda di € 2.000,00.

è altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale, illustrate le proprie tesi difensive, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni precisate in memoria.

La Commissione osserva quanto segue.

L'art. 40 comma 3 bis NOIF prevede che le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori che abbiano compiuto almeno 14 anni d'età e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico devono pervenire alla Presidenza Federale entro il 15 novembre di ogni anno, termine questo che, pur nel silenzio della norma, deve intendersi perentorio.

Siffatto comma si inquadra nel più generale ambito dell'art. 40 comma 3 NOIF concernente le limitazioni del tesseramento dei giovani calciatori con meno di 16 anni di età, che è autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento, oppure che abbia sede in una provincia di altra regione, confinante con quella di residenza.

Non può revocarsi in dubbio che la Società Benevento Calcio Spa non ha rispettato, per sua stessa ammissione, il termine del 15 novembre 2012, atteso che la richiesta di tesseramento in deroga del calciatore D'Aversa Antonio era pervenuta all'Ufficio

Tesseramento della Lega Pro il 27 novembre 2012 e quindi oltre la scadenza del termine perentorio.

Essendo l'art. 40 comma 3 bis NOIF norma suscettibile di interpretazione esclusivamente letterale e di conseguente chiara applicazione, non sembrano sussistere gli estremi dell'errore scusabile evocato dalla ricorrente, per cui il deferimento deve essere accolto.

Vanno tuttavia applicate sanzioni di entità minore rispetto al chiesto, non trovando alloggio nel costante orientamento di questa Commissione il principio dell'automatismo.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al calciatore D'Aversa Antonio, attualmente non tesserato, la squalifica per 3 (tre) gare ufficiali; al dirigente Profeta Graziano la inibizione per 3 (tre) mesi; alla Società Benevento Calcio Spa la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Professionisti della stagione 2012/2013.

## (145) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VANDERLEI BONFIN (calciatore tesserato per la Soc. ASD Cagliari Calcio a 5) (nota n. 6743/865pf09-10/MS/vdb del 15.4.2010).

Con atto dell'8 gennaio 2013 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare il Sig. Bonfin Vanderlei, calciatore tesserato per la Società ASD S.C. Cagliari Calcio A 5, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall'art. 92, comma 1, delle NOIF, per aver omesso di rispondere, senza addurre alcun provato motivo di legittimo impedimento, alle reitirate convocazioni ricevute dalla anzidetta società e, per l'effetto, aver mancato di presentarsi e partecipare, come da contratto, alle quotidiane sedute di allenamento previste con l'inizio e lo svolgimento dell'attività agonistica, relativamente al campionato di calcio 2011-2012.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità del deferito e la conseguente applicazione nei suoi confronti della sanzione di sei mesi di squalifica.

#### Motivi della decisione

La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale del deferito, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Risulta dagli atti che in sede istruttoria sono stati convocati dalla Procura Federale sia il Presidente della Società che il calciatore.

Nell'audizione del 3 luglio 2012, il Sig. Vacca Marco, presidente della società, ha ribadito che il proprio tesserato Bonfin Vanderlei, ha onorato l'accordo contrattuale sottoscritto, per i campionati 2009/2010 e 2010/2011; invece, nella stagione sortiva 2011/12, non si è presentato alle convocazioni inerenti la preparazione pre-campionato, inviate all'indirizzo indicato in contratto. Inoltre, non ha mai comunicato variazioni del proprio domicilio. Ad ogni buon conto, il sig. Vacca ha precisato che la Società ha richiesto un certificato anagrafico del calciatore, da cui è risultato un altro indirizzo e le successive convocazioni sono state inviate tanto all'indirizzo indicato in contratto che a quello nuovo risultante dall'accertamento anagrafico.

A conforto di quanto asserito ha prodotto copia delle convocazioni inviate al calciatore in oggetto e copia in originale del certificato di residenza rilasciato dal competente Ufficio Comunale.

Il calciatore Bonfin Vanderlei, rintracciato dopo laboriose ricerche della Procura Federale, nel corso dell'audizione ha dichiarato che quando è giunto in Italia la sua residenza era fissata in Via Guglielmo Marconi n. 417 di Quartu Sant'Elena, cioè, quella contrattuale.

Nel 2009, tale residenza è mutata e, a suo dire, tale variazione è stata comunicata verbalmente alla Società Cagliari Calcio A 5. Ha dichiarato, inoltre, che gravi motivi personali lo hanno costretto a recarsi in Brasile e che è sua intenzione onorare il contratto. La Commissione rileva che la società ha provato quanto affermato in ordine all'invio delle raccomandate al calciatore; invece, nessuna prova è stata fornita da Bonfin Vanderlei con riferimento ai gravi motivi che lo avrebbero costretto a recarsi in Brasile, tra l'altro, senza effettuare alcuna comunicazione alla società.

Il comportamento del sig. Bonfin Vanderlei integra la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dall'art. 92, comma 1, delle NOIF, con conseguente declaratoria della sua responsabilità.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al calciatore Bonfin Vanderlei la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).

Il Presidente della CDN Dott. Sabino Luce

6677

#### Pubblicato in Roma il 7 marzo 2013

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete